

LA TUTELA SOCIALE PER GLI ARTISTI: LA SVOLTA DELLA RIFORMA DEL LAVORO FORNERO

*di Giacomo Piepoli**

Sommario: 1. La figura atipica dei lavoratori dello spettacolo. 2. L'indennità di disoccupazione. 3. Prospettive future.

1. La figura atipica dei lavoratori dello spettacolo

Quella dei "lavoratori dello spettacolo" è una disciplina assai delicata, così come lascia presupporre il vuoto legislativo che vige nel nostro ordinamento, pur colmato dalla giurisprudenza che definisce tale categoria come coloro i quali stabilmente e professionalmente, anche se con compiti ausiliari, svolgono attività destinate essenzialmente alla produzione di spettacoli (Cass. civ. Sez. lav. 15 giugno 1992, n. 7323). Con questo orientamento giurisprudenziale per "spettacolo", si intende ogni manifestazione che abbia per finalità quella di rappresentare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento in senso ampio degli spettatori.¹

Analizzando la disciplina giuridica della figura dell' "Artista" in un Paese come il nostro, che vanta nei confronti dello spettacolo, storia e cultura secolari, autorevoli e note a livello internazionale, ci

si rende conto che questa particolare figura di lavoratori incontra notevoli difficoltà, poiché, purtroppo, non è prevista alcuna forma di sostegno a loro favore (e, finalmente, solo dal prossimo anno saranno tutelati da una forma di ammortizzatore sociale); pertanto possono essere considerati veri e propri precari a tempo indeterminato.

Sulla base di tale difficoltà si cerca di ipotizzare non solo un punto di riferimento per queste figure, ma anche un'importante risorsa culturale, artistica e produttiva per le Istituzioni. Quando si parla di spettacolo bisognerebbe iniziare, in primis, ad immaginare in esso una vera e propria industria, che porterà concreti ed essenziali sviluppi nella produttività musicale, artistica, letterale, cinematografica e circense del nostro Paese.

2. L'indennità di disoccupazione

I lavoratori dello spettacolo sono tutelati dal "diritto dello spettacolo", ovvero una branca dell'ordinamento italiano che comprende l'insieme delle norme poste a loro assistenza.

I lavoratori, o prestatori d'opera, in questo settore, sono considerati tutti quelli che offrono la loro prestazione inserendosi in un complesso aziendale, la cui direzione è a carico di un datore di lavoro, nel contratto di lavoro subordinato; mentre gli artisti o altri lavoratori che prestano la loro opera senza l'organizzazione e la direzione

* Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita a Bari il 30 ottobre 2012.

Dalla tesi di laurea: I lavoratori dello spettacolo.

¹ G. VENETO, *Il Nuovo Manuale di Diritto del Lavoro*, Cacucci, Bari, 2012.

altrui sono parti di un contratto di lavoro autonomo.

Come per gli altri settori, il lavoro nel settore dello spettacolo è regolamentato, dal contratto (individuale e collettivo), dalle leggi e dagli usi. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, entrato in vigore il 2 marzo 2010 con validità fino al 25 gennaio 2013, interessa i soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, di sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa². Tale CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia parziale che pieno, posti in essere dalle cooperative, imprese, loro consorzi e società di servizio alle imprese e cooperative ed ai consorzi del settore e studi professionali o società tra i professionisti del settore dello spettacolo e sport, anche in forma cooperativa, che svolgono attività principali ed ausiliarie attraverso le figure professionali espressamente elencate nello stesso contratto.

Così presentata, la figura dell'artista, non prospetta anomalie dal punto di vista giuridico per cui escluderla da determinate forme di tutela previdenziale. Tuttavia, con una circolare emessa dalla Direzione Centrale delle Entrate e dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del reddito, l'Inps, in data 5 agosto 2011, aveva provveduto a privare i lavoratori dello spettacolo del sussidio di disoccupazione involontaria³.

Tale circolare, destinata ad ogni unità Inps (dal Presidente dei Comitati Provinciali a quelli Regionali, fino al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci), scaturita da ulteriori approfondimenti dello stesso Ente, nonché dal confronto con l'Enpals e le parti sociali interessate, basava la nuova disposizione sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 del

20 maggio 2010, la quale aveva riaffermato alcuni principi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di indennità di disoccupazione alla categoria di lavoratori in esame.

Questa forma di ammortizzatore sociale, qual è l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, è disciplinata, in merito all'individuazione dei beneficiari, dalle disposizioni recate dal Regio decreto legislativo 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal regolamento di cui al R.d. 7 dicembre 1924 n. 2270 (approvazione del Regolamento per l'esecuzione del R.d. 30 dicembre 1923 n. 32158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del già citato R.d.l. n. 1827 del 1935.

Al riguardo, l'art. 37 comma 1, del R.d.l. n. 1827 del 1935 dispone l'obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali "*...prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi*". Ergo, in linea di massima, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria sarebbe stata obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati; tuttavia, il successivo art. 40 del medesimo R.D.L., escludeva la suddetta assicurazione per talune categorie di lavoratori subordinati, in particolare tale norma dispone che "*non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (tra gli altri, al punto 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico*".

La già citata sentenza n. 12355 del 2010 della Corte di Cassazione aveva, poi, confermato il principio secondo cui il personale artistico, teatrale e cinematografico è escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Questa

² CCNL del 2.03.2012.

³ Circolare Inps del 5.08.2011.

sentenza ha, pertanto, stabilito il principio secondo cui la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenersi di per sé presupposto costitutivo del diritto all'indennità qualora detto contributo non sia dovuto.

Tutto ciò in contrasto con l'art. 38 comma 2 della Costituzione, il quale prevede che *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*, nonché con quanto già proposto dal Parlamento Europeo il 25 febbraio 1999 in una disposizione di attuazione delle direttive comunitarie, ovvero l'invito agli Stati Membri a *"garantire una protezione sociale adeguata che permetta agli artisti di essere assicurati durante i periodi in cui non percepiscono alcuna retribuzione"*.

Inoltre già la Commissione cultura del Parlamento Europeo, nella relazione approvata sempre il 25 febbraio 1999, sosteneva che *"il vigore e la vitalità della creazione artistica dipendono soprattutto dal benessere materiale e intellettuale degli artisti in quanto individui e in quanto collettività"*. La mancanza di concreto sostegno da parte dell'Italia nei confronti del settore dello spettacolo è in pieno contrasto con quanto previsto dall'Unione Europea. Infatti, le politiche comunitarie hanno sempre per oggetto il finanziamento di attività e progetti di rilevanza artistica⁴, invero, l'art. 151 del Trattato istitutivo della Comunità Europea⁵, che da solo costituisce il titolo dodici dedicato alla cultura e che rappresenta il fondamento della disciplina comunitaria derivata di settore, dispone che *"la Comunità dispone degli aspetti culturali nell'azione che svolge attraverso il rispetto delle diversità culturali, il principio di sussidiarietà, la valorizzazione del retaggio culturale europeo e la cooperazione tra Stati Membri"*. È, quindi,

⁴ Si badi al programma Cultura 2007 quale canale unico di finanziamento delle attività culturali per il periodo 2007-2013.

⁵ Noto come Trattato di Maastricht 1992.

evidente che la Comunità si prefissava, già agli albori, il dovere di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati Membri, garantendo anche le peculiarità nazionali, indirizzando questi ultimi ad una sana collaborazione favorendo la coesione e riducendo le disuguaglianze, anche tra i lavoratori stessi.

Si denota, perciò, un interesse dell'Unione Europea allo sviluppo e al sostentamento dei lavoratori dello spettacolo; interesse, quindi, incompatibile con il concetto di negazione dell'ammortizzatore sociale necessario (qual è l'indennità di disoccupazione involontaria), com'era avvenuto nel nostro Paese, nel quale non si è ancora riusciti ad aprire un dibattito politico sereno e costruttivo sull'introduzione di politiche di sostegno estese a tutti (e tra questi, proprio i lavoratori dello spettacolo), poiché, ogni volta che si tenta di affrontare il discorso vengono subito tirate in ballo parole tabù come *"peso del debito pubblico"* o *"assistenzialismo"* che chiudono qualsiasi spiraglio di discussione. La negazione di tale assistenza, per di più, ha spinto molti giovani talentuosi al trasferimento in altri Paesi Europei, dove l'arte è tutelata come un vero e proprio patrimonio morale ed economico, privando il nostro Paese di talenti preziosi per l'economia, la cultura e l'orgoglio nazionale. L'aggravante è che sia considerato normale il caso dell'artista (lavoratore!) che dall'oggi al domani, dopo aver perso il posto di lavoro, per esigenze di cassa o di pubblico, si ritrovi a dover sostenere tutti i *"doveri sociali"* (mutui, affitti, bollette, sussistenza sanitaria, scolastica etc..) senza nessun diritto di sostegno.

Tuttavia, l'impegno del governo tecnico in vigore ha portato alla recente riforma del mercato del lavoro, la legge 28 giugno 2012 n. 92, nella quale gli ammortizzatori sociali sono stati nuovamente revisionati ed aggiornati, e con la quale si è cercato di adattare le tutele sociali e il welfare alle

nuove esigenze del mercato di lavoro, non appiattendosi sull'idea del lavoro a tempo indeterminato e subordinato, cercando un bilanciamento tra i rapporti di lavoro tipici e quelli atipici.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è stata istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, quindi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché i novellati "lavoratori dello spettacolo". Invero, l'art. 69 della riforma Fornero, stabilisce espressamente che: a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. E proprio la lettera c) di codesto articolo abrogando così la negazione prevista per ... il personale artistico, teatrale e cinematografico ... riammette definitivamente questi lavoratori nelle tutele dovute.

Immutate sono invece le condizioni per accedere a tale forma di indennità, ovvero 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane nell'ultimo biennio. Anche la durata della stessa rimane invariata: 12 mesi

per gli under 55 e 18 mesi per gli over 55 anni.

Sicuramente la riforma Fornero presenta degli aspetti innovativi: oltre a distinguere nettamente tra le forme di tutela del lavoro e le forme di tutela del mercato del lavoro, ha stabilito una certezza nello sfruttare lo strumento universale di assicurazione dal rischio di disoccupazione involontaria anche per i lavoratori con minore esperienza lavorativa, in piena linea-guida con la flessibilità assoluta del mercato di lavoro attuale. Tuttavia vi sarà un certo aumento del costo del lavoro per le aziende, poichè la riforma sembra rivolgere a loro carico quasi interamente il peso economico dei nuovi strumenti di ammortizzazione sociale di cui sopra.

3. Prospettive future

Nonostante la nuova disciplina abbia certamente avvantaggiato in qualche modo l'atipica figura dei lavoratori dello spettacolo, non si è ancora sul punto di raggiungere il chiaro obiettivo del quadro comunitario: arrivare ad un livello culturale medio per tutti i Paesi Membri al fine di favorire la realizzazione di un mercato concorrenziale libero, in cui gli artisti non incontrino barriere né dal punto di vista giuridico né da quello economico.

Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, dovrebbero essere favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità, per poter garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

L'investimento più importante per rilanciare il settore del diritto dello spettacolo e i soggetti che vi operano risulta evidentemente impiego di risorse finalizzato ad attività di formazione di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini dello spettacolo dal vivo, ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo, nonché, sovvenzionamenti per le spese sostenute dalle imprese discografiche, relative alla produzione, alla promozione e alla commercializzazione di opere prime musicali realizzate da artisti italiani.⁶

L'auspicio è che il "lavoro dello spettacolo" possa diventare una significativa risorsa culturale, artistica e produttiva per le Istituzioni del futuro e che la Repubblica Italiana, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisca il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tuteli la proprietà intellettuale, preveda misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisca la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

⁶ A. DI LASCIO – S. ORTOLANI, *Istituzioni di diritto e legislazione dello spettacolo*, FrancoAngeli, Milano 2010.